



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 1220/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Disciplina in materia di tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali” Reg. Gen. 592

Ad iniziativa del consigliere Luca Colasanto

Depositata in data 9 febbraio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 11 FEB 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

9/2/15
Di Tolo Crino
H

Prot. 18/15

Al Presidente del Consiglio Regionale della
Campania
On. Pietro Foglia

Sede

Oggetto: Trasmissione proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Luca Colasanto.

Il sottoscritto Consigliere Luca Colasanto, trasmette in allegato, proposta di legge a propria firma avente ad oggetto : "Disciplina in materia di tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali".

Napoli, 6/2/2015

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0001220/A
Del 09/02/2015 10 42 49
Da CR A SERASS

On. Luca Colasanto

ATTIVITA' LEGISLATIVA
REG. GEN. N. _____

060215
12090
di Amend. Col



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge
Ad iniziativa del Consigliere Luca Colasanto

“Disciplina in materia di tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali”

ATTIVITÀ
REG. GEN. N. _____



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

L'entrata in vigore delle misure previste dalla Legge di Stabilità 2015 in merito alla tassa di possesso/circolazione delle auto e moto ultratrentennali e ultraventennali, ha creato una netta disparità di trattamento tra le due tipologie, cancellando completamente i benefici dell'esenzione dal bollo per i veicoli con più di venti anni e meno di trenta dall'anno di fabbricazione.

Considerato che la normativa in materia di tasse automobilistiche dal primo gennaio 1999 è di competenza regionale, per evitare che i proprietari campani di auto e moto di interesse storico ultraventennali possano decidere di svendere all'estero o demolire i propri veicoli, visti i provvedimenti adottati anche da altre Regioni, si propone con questa Legge di conservare l'esenzione dal pagamento della regolare tassa di possesso concedendo loro la possibilità di pagare esclusivamente una tassa di circolazione forfetaria, di circa il 30% più elevata dei veicoli con più di trenta anni, nel caso in cui il veicolo sia utilizzato sulla pubblica strada.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente Proposta di Legge Regionale non comporta impegno di spesa sul Bilancio Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

1. Si definiscono “veicoli ultraventennali” gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo.
2. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua di euro 50,00 (cinquanta/00) per autoveicoli di cilindrata fino a 1000 cc; di € 100,00 (cento/00) per autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc e di € 150,00 (centocinquanta/00) per autoveicoli di cilindrata oltre 2000 cc; di € 16,00 (sedici/00) per motoveicoli di cilindrata fino a 150 cc, di € 32,00 (trentadue/00) per motoveicoli di cilindrata fino a 500 cc e di € 64,00 (sessantaquattro/00) per motoveicoli di cilindrata oltre i 500 cc.
3. Ove la tassa di cui al comma 2 risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria.
4. La tassa di possesso forfetaria di cui al comma 2 è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita.
5. Restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti per i veicoli ultratrentennali.

Articolo 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

On. Luca Colasanto